Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 | Roma — Lunedì 21 Agosto | Numero 194

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **326** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 del Nostro decreto in data 22 ottobre 1885, n. 3460 (serie 3ª), col quale è stabilito che i Regi Ispettori delle strade ferrate, pel tempo in cui sono destinati con decreto Ministeriale alla reggenza di un Ufficio di Circolo o di una Divisione dell'Amministrazione Centrale del R. Ispettorato generale delle strade ferrate godono d'una indennità annua di L. 500, ed hanno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado di Ispettore Capo;

Veduto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1899 col quale, giusta la facoltà deferitagli col Nostro decreto 16 marzo 1899, n. 102, il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici ha, fra l'altro, istituito, presso l'Amministrazione Centrale del R. Ispettorato generale predetto, due Uffici speciali, uno per lo studio e compilazione degli orarî delle strade ferrate e l'altro per studî tecnici relativi al materiale ferroviario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato predetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 9 del succitato Nostro decreto del 22 ottobre 1885, n. 3460 (serie 3ª), è aggiunto in fine il seguente comma:

« Uguale trattamento sarà fatto ai Regi Ispettori « quando siano chiamati con decreto Ministeriale a « dirigere Uffici speciali presso l'Amministrazione « Centrale del R. Ispettorato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 luglio 1899.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Il Numero 328 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra (testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898);

Vista la legge relativa alla posizione in disponibilità ed aspettativa degl'impiegati civili (11 ottobre 1863, n. 1500), ed il Regolamento per l'applicazione della predetta legge;

Visto il R. decreto 13 agosto 1897, relativo al pareggiamento degli studî dei Collegi militari e degli Istituti tecnici;

Visto il R. decreto 26 agosto 1897, che stabilisce il numero dei Collegi militari;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze e di disegno, assegnati dalla tabella n. XVIII, annessa alla citata legge sull'ordinamento dell'esercito, ai due Collegi militari di Roma e Napoli, sono ripartiti, a seconda delle materie d'insegnamento, nel modo seguente:

	Numero dei professori nel Collegio di		Totale
	Roma	Napoli	
Lettere italiane	2	2	4
Matematica	2	2	4
Lingua francese	1	1	2
Lingua tedesca	1	1	2
Storia	1	1	2
Geografia	1	1	2
Fisica	1	1	2
Chimica e Storia naturale	1	1	2
Disegno ornamentale	1	1	2
Disegno architettonico	1	1	2
	12	12	24

Ove speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'insegnamento della chimica e della storia naturale potrà, presso ciascun Collegio, essere disgiunto ed affidato a due distinti professori, uno dei quali sarà però soltanto *incaricato* e quindi non compreso nella preaccennata tabella organica n. XVIII.

Art. 2.

I professori effettivi (titolari od aggiunti) ora in servizio nei Collegi militari che, all'attuazione del riparto, di cui al precedente articolo, venissero a risultare in eccedenza al numero di docenti stabilito per ciascuna materia, e che, per i loro titoli didattici, non potessero essere incaricati dell'insegnamento di altre materie oppure trasferiti in altri Istituti militari, saranno collocati in disponibilità, a mente delle disposizioni della legge vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro* **a S. M. il Re,** *in udienza del 1° agosto 1899, sul decreto che autorizza una prelevazione di L. 15,000 dal fondo di riserva per le «spese impreviste» per provvista di materiale scientifico.*

Sire!

L'Istituto di chimica generale presso la Regia Università di Roma, fondato, non solo per soddisfare ai bisogni dell'insegnamento, ma ben anco allo scopo di stabilire nella Capitale del Regno un Istituto che, per la chimica, fosse il centro dell'alta coltura scientifica e servisse di efficace ausilio allo sviluppo delle industrie e delle applicazioni della scienza, trovasi in condizioni tali da reclamare urgenti provvedimenti. Infatti la dotazione dell'Istituto, già inadeguata alle necessità dell'insegnamento ed ai bisogni delle ricerche scientifiche, divenne addirittura insufficiente quando vi fu aggiunta la sezione delle applicazioni della chimica. Di qui un danno non lieve nella produzione scientifica, un arenamento nel campo delle ricerche sperimentali.

Affine pertanto di provvedere almeno ai bisogni più urgenti dell'Istituto, il Consiglio dei Ministri deliberò di assegnargli una dotazione straordinaria di lire 15,000, da prelevarsi dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, giusta la facoltà accordatagli dall'articolo 38 della legge di contabilità generale.

In coerenza a tale deliberazione, il riferente si onora di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra il seguente decreto.

Il Numero 329 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 414,000, rimane disponibile la somma di L. 586,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15,000), da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 120 *ter* e con la denominazione « Università di Roma - Acquisto di materiale scientifico per l'Istituto di chimica generale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sarre, addì 1° agosto 1899.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 1° agosto 1899, sul decreto che modifica alcuni articoli, ed altri ne aggiunge, del Regolamento sul personale di pubblica sicurezza.*

SIRE!

L'esperienza ha dimostrato in diverse occasioni che l'attuale **Regolamento sul personale di pubblica sicurezza presenta** qualche lacuna e che talune delle disposizioni di esso sono incomplete o danno luogo a dubbi che, nell'interesse dell'Amministrazione non meno che in quello dei funzionari, sarebbe utile eliminare.

Si è veduta pertanto l'opportunità di aggiungere qualche nuova disposizione a quelle contenute nel Regolamento ora in vigore e di modificare alcuni articoli di esso, in conformità di osservazioni che anche il Consiglio d'Amministrazione e disciplina del personale di pubblica sicurezza, ha avuto più volte a fare nel precipuo intento di migliorare l'Amministrazione medesima.

Delle proposte aggiunzioni e modificazioni, verrò esponendo brevemente le ragioni.

L'articolo primo distingue gli ufficiali di pubblica sicurezza in due categorie, assegnando alla prima i questori, gli ispettori ed i vice-ispettori, ed alla seconda i delegati.

Manca però la indicazione di quasiasi criterio che dovrebbe servire di base alla distinzione fra le due categorie, per cui l'articolo riesce monco ed indeterminato, e la distinzione puramente formale.

A rendere più chiara e completa la dizione di esso, si ritiene opportuno di aggiungere che agli ufficiali della prima categoria è affidato principalmente il servizio direttivo, mentre quelli della seconda categoria sono specialmente incaricati del servizio esecutivo.

E tanto più opportuna apparisce una tale distinzione di attribuzioni fra le due categorie, in quanto che di essa è fatto cenno nei Regi decreti 2 dicembre 1897, n. 500, e 29 settembre 1893, n. 423, sul riordinamento della pubblica sicurezza nella Capitale del Regno. Non si comprende invero perchè una simile disposizione dovrebbe essere applicata ai soli funzionari addetti al servizio della Capitale, mentre essi, nella rispettiva categoria, continuano a far parte dell'organico del personale della pubblica sicurezza, e possono, quando le esigenze del servizio lo richiedono, o anche a loro domanda, essere trasferiti dagli uffici della Capitale a quelli provinciali e viceversa.

Dell'articolo 8 viene conservato soltanto il primo alinea, modificato però anch'esso nel senso che possono essere nominati vice-ispettori quei delegati che sono forniti di laurea in giurisprudenza. Gli altri due alinea sono da sopprimere perchè con l'organico approvato con R. decreto 2 luglio 1893, n. 218, furono istituiti anche i vice-ispettori di 4ª classe.

A meglio disciplinare poi l'esercizio di tale facoltà e ad evitare anche il più lontano sospetto di possibili abusi o favoritismi, si è creduto subordinarne l'uso al parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione.

Dall'articolo 38 si propone una redazione più completa, stabilendo che, per poter essere nominati funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali dei RR. carabinieri, oltre ad avere i requisiti indicati nell'articolo stesso, debbono trovarsi in permanente attività di servizio, e determinando che nel relativo ruolo organico essi verranno inscritti dopo l'ultimo dei funzionari della classe alla quale vengono assegnati.

Questa nuova redazione dell'articolo 38 è più conforme ai pareri manifestati concordemente sia dal Consiglio di Stato che dal Consiglio d'Amministrazione e disciplina del personale di pubblica sicurezza su quesiti analoghi loro sottoposti dal Ministero, ed è destinata ad eliminare, in modo tassativo, una fonte perenne di inutili domande, di reclami e di piati che non possono essere presi in alcuna considerazione.

Secondo l'articolo 39 del Regolamento in vigore possono essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza i marescialli dei RR. carabinieri e delle guardie di città, previo un esame pratico, quando abbiano un servizio di quindici anni prestato nel rispettivo Corpo, un'età non superiore ai cinquant'anni, e siano forniti di sufficiente istruzione, capacità ed attitudine al posto cui vengono chiamati.

L'esperienza ha però costantemente dimostrato che tanto i marescialli delle guardie di città, quanto quelli dei RR. carabinieri, nominati delegati, si sono rivelati affatto inferiori al compito loro, tanto che il Consiglio d'Amministrazione in questi ultimi tempi si è mostrato molto restio ad accogliere domande analoghe.

Nell'interesse dell'Amministrazione si rende quindi necessario, pur volendo conservare efficacia all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, modificato con la legge del 31 marzo 1892, n. 173, di modificare sostanzialmente i criteri e le modalità per l'ammissione dei detti marescialli nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Tolto di mezzo l'esperimento pratico, che si è dimostrato nel fatto prova insufficiente d'istruzione e di capacità, io credo che sia miglior consiglio restringer l'uso dell'accennata facoltà a pochi casi eccezionali, considerando la nomina dei predetti marescial i ad ufficiali di pubblica sicurezza come premio straordinario, riservato soltanto a quelli fra essi che si siano distinti in modo speciale in qualche servizio di straordinaria importanza. Così, mentre non si preclude, da un lato, ai migliori, l'adito alla

carriera superiore, dall'altro il passaggio viene ristretto in limiti ed in condizioni tali che l'Amministrazione lungi dal risentirne danno, come al presente, non può che avvantaggiarsene.

I marescialli di cui trattasi poi, per ottenere la nomina di delegati, dovranno inoltre essere riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti di condotta, capacità ed idoneità necessarî.

Si è creduto bene aggiungere, dopo l'articolo 54, una disposizione con cui sia esplicitamente stabilito che le promozioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuate quelle a cui provvedono speciali norme, debbono essere di regola fatti previa designazione del Consiglio d'Amministrazione, istituito con l'articolo 10 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321.

Una simile disposizione tassativa manca nel Regolamento in vigore.

L'articolo 55 viene modificato, stabilendosi che le promozioni degli ispettori dalla 2ª alla 1ª classe sono fatte esclusivamente per titolo di merito, ferma restando la disposizione del Regolamento attuale per le altre classi degli ispettori, secondo la quale le promozioni vengono fatte in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità.

Quando si rifletta che dalla prima classe dovrebbero essere in linea di massima scelti i questori e gl'ispettori capi delle diverse Questure, si comprenderà facilmente la ragione e l'opportunità della modificazione proposta.

Un ispettore promosso alla prima classe soltanto per anzianità, non solo non può aspirare alla nomina di questore, ma a rigore non potrebbe essere incaricato nemmeno delle funzioni di ispettore capo, che del questore deve fare le veci; resterebbe perciò come elemento ingombrante la via ai migliori, più giovani e vitali elementi, e come fomite permanente di malumore e di discordia, difficilmente rassegnandosi ad una posizione subordinata di fronte a qualche collega meno anziano, ma di valore indiscutibilmente superiore.

All'articolo 62 è apportata una radicale modificazione: con esso si istituisce un ruolo di merito per i vice-ispettori e delegati di 1ª classe che abbiano i requisiti per essere promossi al grado di ispettore, con dispensa dagli esami, in analogia di quanto è stabilito per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno.

Gli inconvenienti che presenta il sistema che ora si segue, sono parecchi.

Prima di tutto esso obbliga il Consiglio di Amministrazione a riunirsi ogni qualvolta, per le vacanze verificatesi nel ruolo degli ispettori, occorre designare un vice-ispettore o delegato di 1ª classe, cui tocchi la promozione per titoli e con dispensa dagli esami, in ragione del quinto stabilito dall'articolo 56.

E qualora il prescelto non accetti, come spesso è accaduto, le riunioni si debbono moltiplicare; ciò che non sempre riesce facile, nè sempre si può fare sollecitamente, ove si ponga mente al modo di composizione del Consiglio stesso.

Ma l'inconveniente più grave del Regolamento attuale è quello che con la disposizione in esso contenuta non è possibile l'esame comparativo dei titoli e dei meriti dei funzionarî che si trovano nelle condizioni di poter concorrere al posto d'ispettore con dispensa dagli esami

L'esame dei titoli viene fatto ora singolarmente, e di volta in volta che si presenta l'opportunità di qualche designazione, per ogni ufficiale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo d'anzianità, sicchè per ognuno basta un minimum dei requisiti voluti, per essere promosso al grado superiore, al proprio turno d'anzianità. In altri termini vanno effettivamente innanzi non i più meritevoli, ma i più anziani.

Con la modificazione proposta invece, mentre da un lato l'Amministrazione avrà sempre pronto un contingente di funzionari promovibili al grado d'ispettore, di cui potrà disporre a misura che occorrano, dall'altro lato si renderà possibile l'esame comparativo dei titoli di quegli ufficiali che possono concorrere alla iscrizione nel ruolo di merito, per modo che la iscrizione nel detto ruolo avrà luogo veramente per ordine di merito, non di anzianità; coloro che sono forniti di maggiori titoli di merito conseguiranno più sollecitamente la promozione, e ciò è più rispondente a giustizia non meno che all'interesse dell'Amministrazione.

A prescindere poi dalla considerazione che gli inscritti nel ruolo di merito, sapendo di poterne essere cancellati o per lo meno preteriti temporaneamente nella promozione, avranno tutto l'interesse a dare prove continue di zelo, di attività e di amore al servizio.

All'articolo 63 si propone di modificare la proporzione stabilita fra promozioni per merito e promozioni per anzianità, determinando che esse abbiano luogo in parti eguali, metà per metà, anzichè per due terzi ed un terzo, come è prescritto attualmente.

La lentezza della carriera e la relativa esiguità degli stipendi consigliano a fare più larga parte all'anzianità, ciò che consentirà ancora di usare maggiore rigore, che ora non sia possibile, nell'esame dei titoli di quei funzionarî che siano degni della promozione per merito, assicurando una carriera relativamente rapida agli ottimi soltanto.

A completare la disposizione dell'articolo 63, reputo opportuna una nuova redazione del successivo articolo 65, aggiungendovi un'alinea con cui sia esplicitamente dichiarato che i funzionarî promossi per anzianità debbono essere effettivamente i più anziani del grado e della classe.

La mancanza di una simile esplicita dichiarazione nel Regolamento attuale dà luogo spesso ad incertezze ed a dubbî d'interpretazione che sarà bene evitare per l'avvenire.

L'articolo 66 del Regolamento in vigore dà facoltà agli ufficiali preteriti sia nelle promozioni di merito che in quelle di anzianità di presentare reclamo per la subita preterizione, ma nulla dice del termine entro cui il reclamo dovrebb' essere presentato di modo che l'esercizio di tale facoltà è ora abbandonato all'arbitrio esclusivo degli interessati.

A meglio disciplinarlo, nell'interesse generale e secondo le buone norme dell'Amministrazione, penso che sia necessario stabilire un termine oltre il quale non sia lecito più di reclamare.

Parimenti propongo un'aggiunta all'articolo 67, mercè la quale sia stabilito un termine perentorio per le proposte, domande o reclami relativi a promozioni straordinarie. Il lasciare in piena balia dei funzionarî, com'è al presente, la facoltà di domandare o di promuovere da superiori compiacenti proposte di promozioni straordinarie nel momento in cui tornano particolarmente vantaggiose alla loro carriera, senza alcun riguardo agli interessi dei colleghi ed a quelli generali dell'Amministrazione, è fonte spesso di inconvenienti non lievi, e di non sempre corretti procedimenti da parte degli interessati.

A completare infine le sanzioni del Regolamento sul personale di pubblica sicurezza, si propone un articolo aggiuntivo con cui sia data facoltà ai funzionarî di ricorrere contro i provvedimenti disciplinari da cui si sentono ingiustamente colpiti, stabilendo i termini e le modalità per poterla esercitare.

Sottoposte, come per legge, le modificazioni di cui innanzi è cenno all'esame del Consiglio di Stato, il predetto Consesso, in adunanza generale del 14 luglio corrente, ha espresso in massima avviso favorevole alle proposte fatte, suggerendo soltanto alcune modificazioni da apportarsi agli articoli 62, 65 e 66 del progetto Ministeriale.

La modificazione relativa all'articolo 65 riguarda soltanto la forma di esso, ed io non ho alcuna difficoltà ad accettarla, come del pari trovo accettabile quella suggerita all'articolo 66 e che riguarda il termine entro il quale devono essere presentati i reclami dei funzionarî preteriti nelle promozioni.

Non credo invece che sia da accettare la modificazione suggerita all'articolo 62, secondo la quale il Consiglio di Stato vorrebbe che il ruolo di merito, pur essendo permanente, debba essere riveduto ogni anno nel mese di dicembre.

Tale modificazione viene proposta dall'Alto Consesso per poter includere nel ruolo stesso anche quei funzionarî che alla prima formazione del ruolo non erano ancora da tre anni alla prima classe, ma che vi giungono prima della sessione di esami.

Il Consiglio di Stato non ha evidentemente tenuto presente la letterale redazione dell'articolo 62, secondo la proposta fatta dal Ministero.

Se il ruolo di merito deve essere formato *prima di ogni sessione di esami ed è permanente fino alla successiva sessione*, come potrà mai verificarsi l'ipotesi formulata dal Consiglio di Stato?

Il rivedere ogni anno il ruolo di merito a sessione di esami regolarmente chiusa sarebbe invece in aperta contraddizione con ogni principio di giustizia e di equità, la posizione giuridica degli inscritti nel detto ruolo dovendo essere in modo sicuro determinata anteriormente al giorno in cui abbiano principio gli esami, non altrimenti che per coloro i quali prendono parte agli esami stessi.

Il Consiglio di Stato, nell'affermare che la modificazione suggerita sarebbe conforme ad analoga disposizione stabilita per il ruolo di merito del personale dell'Amministrazione Centrale e Provinciale dipendente dal Ministero dell'Interno, del Regolamento 12 febbraio ultimo scorso, n. 41, ha senza dubbio confuso quanto è prescritto dall'articolo 26 di detto Regolamento con le disposizioni contenute nell'articolo 31 di esso.

L'articolo 26, rispondente all'articolo 62 del Regolamento sul personale di pubblica sicurezza, stabilisce un ruolo di merito per le promozioni dai gradi di segretario, computista e di ufficiale d'ordine, a quelli di consigliere o di primo segretario, di ragioniere e di archivista, determinando i requisiti necessarî per esservi inscritti.

Questo ruolo di merito ha una durata determinata da una sessione di esami ad un'altra. L'articolo 26 non parla di revisione annuale di esso, nè poteva parlarne.

L'articolo 31 invece parla di due ruoli di merito: uno per gli impiegati promovibili al grado di prefetto o di direttore generale, l'altro per quelli promovibili al grado di capo divisione, di consigliere delegato o di ispettore generale, e dispone che questi ruoli di merito debbano essere riveduti una volta l'anno nel mese di dicembre.

La ragione di tale disposizione è ovvia, non potendosi assegnare ai detti ruoli alcun periodo determinato di durata.

Ma la disposizione dell'articolo 31 ora citata non trova alcun riscontro in quella contenuta nell'articolo 62 del Regolamento sul personale di pubblica sicurezza; diverso n'è lo scopo, e diverse, per conseguenza, ne debbono essere le prescrizioni.

Queste le ragioni per cui non credo di accettare il parere del Consiglio di Stato circa la modificazione proposta all'articolo 62 del progetto Ministeriale.

E poichè non è obbligatorio in questo caso di seguire il parere dell'Alto Consesso, e poichè si è adempiuto a quanto prescrive l'articolo 12, n. 1 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, con l'averne sentito l'avviso, io credo di tener fermo alla redazione da me proposta del citato articolo 62 del Regolamento di cui trattasi.

Ove pertanto la Maestà Vostra non disconvenga dalle considerazioni svolte e dalle fatte proposte, io La prego di voler munire della Sua Augusta firma il qui unito decreto.

Il Numero 330 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 56 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª), sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 1, 8, 38, 39, 54, 55, 62, 63, 65, 66, 67 e 92 del Regolamento approvato con Nostro decreto 5 febbraio 1891, n. 67, modificato con successivi decreti 8 giugno 1893, n. 339, e 12 marzo 1899, n. 72, sono sostituiti ed aggiunti i seguenti:

Art. 1.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si distinguono in due categorie.

Appartengono alla prima i questori, gli ispettori ed i vice ispettori, ai quali è affidato principalmente il servizio direttivo.

Appartengono alla seconda i delegati, specialmente incaricati del servizio esecutivo.

Art. 8.

I delegati, che sono forniti di laurea in giurisprudenza, potranno, a parità di classe e di stipendio, essere ascritti alla prima categoria, conservando la loro anzianità, previa deliberazione favorevole del Consiglio d'Amministrazione e disciplina.

Art. 38.

Gli ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri, i quali si trovino in permanente attività di servizio ed abbiano in tale qualità prestato servizio per non meno di cinque anni, abbiano età non superiore a 45 anni, non siano stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, siano in possesso di sufficiente istruzione, siano dotati di capacità ed attitudine al posto cui aspirano, ed abbiano buona condotta, potranno, sentito il Consiglio d'Amministrazione e disciplina di cui all'articolo 10 della legge, essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza.

Essi saranno inscritti nel relativo ruolo organico dopo l'ultimo dei funzionarî della classe a cui vengono assegnati.

Art. 39.

Potranno essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza anche i marescialli delle guardie di città e quelli dei Reali carabinieri che se ne siano resi degni per meriti eccezionali, o in seguito a qualche servizio di straordinaria importanza, e sempre che risultino forniti dei requisiti occorrenti di capacità,

istruzione, condotta ed attitudine al posto cui vengono chiamati.

I requisiti e meriti eccezionali ed i servizi d'importanza straordinaria, di cui sopra, dovranno essere riconosciuti dal Consiglio d'Amministrazione e disciplina di cui all'articolo 10 della legge.

Ai marescialli delle guardie di città sarà conservata l'anzianità.

Art. 54 *bis*.

Eccettuate le promozioni al grado di questore, le promozioni di classe dei questori e quelle al grado di ispettore, per esame, tutte le altre debbono essere conferite previa designazione fatta dal Consiglio di Amministrazione e disciplina, di cui all'articolo 10 della legge.

Art. 55.

Le promozioni degli ispettori dalla seconda alla prima classe sono fatte esclusivamente per titolo di merito.

Nelle altre classi degli ispettori le promozioni si fanno in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità.

Art. 62.

La promozione per titoli al grado d'ispettore, giusta l'articolo 56, è riservata a quei vice-ispettori e delegati che da tre anni almeno siano stati promossi alla prima classe per merito, e che per le ottime informazioni pervenute al Ministero sul loro conto e per essersi singolarmente distinti tanto nei servizî direttivi, quanto in quelli esecutivi, siano ritenuti, in seguito a deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e disciplina, degni di essere dispensati dagli esami.

Di questi funzionarî sarà formato, prima di ogni sessione di esami, un apposito ruolo che sarà permanente fino alla successiva sessione.

Gli inscritti nel ruolo di merito possono essere preteriti temporaneamente nella nomina al grado superiore, ed anche essere cancellati dal ruolo stesso, quando motivi di condotta o di capacità giustifichino l'una o l'altra misura.

La preterizione o la cancellazione si effettua in seguito a deliberazione motivata adottata dal Consiglio d'Amministrazione e disciplina, dopo avere intese le giustificazioni dell'interessato.

Il funzionario che non abbia superato la prova dell'esame per il posto d'ispettore, non potrà essere promosso per titoli, quantunque sia inscritto nel ruolo di merito, se non dopo che siano stati nominati ispettori tutti quelli che nella stessa sessione di esame riportarono l'idoneità.

Art. 63.

Le promozioni dei vice ispettori e dei delegati saranno conferite in ragione di una metà per anzianità e una metà per merito.

Art. 65.

L'anzianità per conseguire la promozione è determinata dall'anzianità di grado e di classe del funzionario.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non quando sia accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta e previo parere del Consiglio d'Amministrazione e disciplina.

L'esclusione dalla promozione per anzianità sarà pronunciata dal Ministro dell'Interno, sentito il Prefetto, dal quale l'impiegato dipende, ed il voto motivato del Consiglio d'Amministrazione e disciplina.

Questa esclusione è temporanea e dura fino a quando l'ufficiale, che ne è colpito, non avrà dato prove convincenti di essersi emendato.

I motivi della preterizione saranno comunicati all'interessato per mezzo del Prefetto.

Art. 66.

I reclami degli ufficiali preteriti nelle promozioni di merito o in quelle di anzianità dovranno essere presentati non oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui siano stati promossi i funzionarî che li seguono nel ruolo, e saranno sottoposti al Consiglio colle nuove informazioni che dovranno essere assunte. Il Consiglio deciderà se il reclamo debba essere respinto, ovvero se il ricorrente abbia acquistato titoli per la promozione, nell'intervallo corso dalla precedente deliberazione; ovvero infine se la precedente sua deliberazione debba essere modificata, nel qual caso l'anzianità del ricorrente sarà quella che gli sarebbe spettata se avesse ottenuta la promozione quando fu preterito.

Art. 67.

Ogni ufficiale di pubblica sicurezza, eccetto i questori e gli ispettori di prima classe, il quale siasi esposto od abbia effettivamente corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori, o per tutelare l'ordine pubblico, o anche per salvare la vita di cittadini, o infine si sia distinto in modo affatto speciale e straordinario, sia nel dirigere, sia nell'eseguire qualche operazione di servizio di importanza assolutamente eccezionale, tanto in sè stessa quanto per l'impressione prodotta nella pubblica opinione, potrà ottenere una promozione straordinaria tanto di classe quanto di grado, anche se non ha sostenuto la prova dell'esame di cui all'articolo 57, purchè abbia tutti gli altri requisiti di capacità, istruzione e condotta, nonchè di attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso. Nell'ultimo caso, fra quelli preveduti in quest'articolo, la promozione non potrà essere deliberata se non dopo terminato, almeno in prima istanza, il giudizio relativo.

Nessuna proposta, domanda o reclamo per promozione straordinaria per uno dei motivi indicati nel presente articolo, potrà essere accolto dopo decorso un anno dal fatto per il quale si invoca, o dalla data della sentenza di cui all'alinea precedente.

Art. 92 *bis*.

L'ufficiale cui sia stata inflitta una punizione disciplinare, potrà presentare ricorso, in via gerarchica, entro il termine di 60 giorni da quello in cui la punizione stessa gli sia stata notificata.

I ricorsi relativi a punizioni, per le quali sia prescritto l'avviso preventivo del Consiglio di disciplina, dovranno essere sottoposti all'esame del predetto Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sarre, addì 1° agosto 1899.

UMBERTO.

A. Bonasi.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

REGI DEPOSITI DI CAVALLI STALLONI.

Risultati della stagione di monta 1899.

CIRCOSCRIZIONI dei depositi	Cavalle coperte	Numero degli stalloni		Media	Osservazioni
		Attivi nella stagione	Sui quali è calcolata la media		
Crema	6,039	109	107	56,43	N. 2 stalloni furono inoperosi per malattie ed altre cause ad essi imputabili, per un numero complessivo di giorni superiore a 150. La media, quindi, è calcolata sopra 107 stalloni, ammettendosi che 100 giorni d'inoperosità equivalgano ad uno stallone fuori servizio e calcolando come 100 le giornate superiori a 50, risultanti, dal computo complessivo, in più delle centinaia.
Reggio Emilia	1,903	45	44	43,25	N. 7 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 56. La media, quindi, è calcolata su 44 stalloni.
Ferrara	3,636	90	88	41,31	N. 3 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 153. La media, quindi, è calcolata su 88 stalloni.
Pisa	3,033	69	67	45,28	N. 20 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 243. La media, quindi, è calcolata su 67 stalloni.
S. Maria Capua Vetere	3,489	80	77	45,30	N. 14 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 282. La media, quindi, è calcolata su 77 stalloni.
Catania	2,502	63	62	40,35	N. 6 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 57. La media, quindi, è calcolata su 62 stalloni.
Ozieri	1,855	48	46	40,32	N. 13 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 206. La media, quindi, è calcolata su 46 stalloni.
Totale	22,457	504	491		
Media generale	—	—	—	45,73	

CONFRONTO FRA I RISULTATI DELLA

CIRCOSCRIZIONI dei depositi	NUMERO DEGLI STALLONI											
	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1890	1891
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
Crema	90	101	113	111	108	109	109	111	107	107	3,489	4,105
Reggio Emilia	54	61	66	65	61	61	60	56	48	44	2,035	2,045
Ferrara	90	101	112	105	104	100	100	96	91	88	3,359	3,441
Pisa	60	71	75	75	74	74	78	74	68	67	1,930	2,010
S. Maria Capua Vetere	74	85	100	102	101	100	93	82	77	77	2,314	2,459
Catania	57	65	69	68	71	68	67	66	62	62	1,634	1,883
Ozieri	45	51	56	54	55	55	55	50	47	46	1,622	1,658
Totale	470	535	591	580	577	567	562	535	500	491	16,418	17,595
Medie generali	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(1) Numero degli stalloni sul quale è calcolata la media.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,160,471 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 180, al nome di Galliano *Giovanna* fu Odisseo, nubile, domiciliata a Monesiglio (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Galliano *Silvia-Vittoria-Giovanna* fu Odisseo, etc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 24 luglio 1899.

Per il Direttore Generale
ZULIANI

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 784968 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 230, al nome di Garbarini *Antonietta* fu Stefano, minore, sotto la tutela di Agostino Garbagni, domiciliata in Ceppo Morelli (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garbarini *Domenica Maria Antonia* fu Stefano, ecc., ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 29 luglio 1899.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento:

1° Della ricevuta n. 160 ordinale, n. 53 di protocollo e n. 19130 di posizione, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Salerno il 5 gennaio 1895 al signor Liguori Nunziante del fu Pietro, Presidente della Congregazione di Carità di Postiglione, pel deposito del certificato n. 550333 della rendita di L. 20, Consolidato 5 0[0 colla decorrenza del 1° luglio 1893.

2° Della ricevuta n. 177 ordinale, n. 264 di protocollo e n. 19160 di posizione, rilasciata dall'Intendenza di Finanza suddetta il 23 gennaio 1895 al sunnominato sig. Liguori Nunziante fu Pietro pel deposito dell'assegno provvisorio nominativo n. 109287 di L. 4,90, Consolidato 5 0[0, con godimento dal 1° luglio 1893.

Ai termini dell'articolo 331 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, si procederà alla consegna del surriferito certificato nominativo e dell'assegno provvisorio nominativo suddotto, senza obbligo di esibire le ricevute dichiarate smarrite, che resteranno di nessun valore.

Roma, li 11 agosto 1899.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

MONTA NEGLI ANNI 1890-1899.

NUMERO DELLE CAVALLE COPERTE								MEDIA PER STALLONE E PER DEPOSITO									
1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)										
4,414	4,618	4,538	5,019	5,501	5,684	5,860	6,039	38,76	40,64	39,32	41,60	42,48	46,05	50,46	51,20	54,76	56,43
1,970	2,011	2,138	1,897	1,909	2,108	1,900	1,903	37,68	33,44	29,84	30,93	33,40	31,10	31,81	37,64	39,58	43,25
3,232	3,284	3,451	3,559	3,857	3,852	3,746	3,639	37,32	34,07	28,85	31,27	33,18	35,52	38,57	40,12	41,15	41,31
2,258	2,288	2,326	2,360	2,616	2,617	2,624	3,033	32,16	28,31	30,16	30,50	31,43	31,89	33,53	35,36	38,58	45,28
3,201	3,217	3,554	2,957	2,847	3,203	2,917	3.489	31,67	28,92	32 01	31,53	35,18	29,57	30,59	39,06	37,89	45,30
2,164	2,214	1,812	2,267	2,129	2,322	2,286	2,502	28,66	28,97	31,36	32,56	25,52	33,34	31,77	35,18	36,87	40,35
1,849	1,753	1,873	1,774	1,918	1,816	1,781	1,855	36,01	32,57	33,01	32,46	34,05	32,25	34,87	36,32	37,90	40,32
19,118	19,335	19,742	19,826	20,775	21,602	21,114	22,457										
..	..	..	..	..	..	..	..	34 92	32,89	32,34	33,42	34,39	34,97	36,96	40,37	42,22	45,73

(2) Risultati al chiudersi della stagione di monta.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta riguardante il certificato di rendita N. 116697 di L. 225 a favore della Direzione Speciale della Cassa Ecclesiastica per le Provincie Napoletane, rilasciata tale ricevuta dalla Intendenza di Finanza di Napoli sotto il n. 1360 e n. 12992 di protocollo, 122270 di posizione, in data 7 ottobre 1895, al nome del signor *F. Pacces* in qualità di R. Economo Generale dei Benefici Vacanti in Napoli.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si provvederà alla consegna del nuovo titolo proveniente dall'annullamento del certificato suddetto, senza richiedere la esibizione della ricevuta sopra indicata, la quale resterà di niun valore.

Roma, li 29 luglio 1899.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 21 agosto, a lire 107,70.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane, nella settimana dal 21 a tutto il 27 agosto 1899, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 107,65.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

19 agosto 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	99,65 7/8	97 65 7/8
	4 1/2 % *netto*	110 92 1/2	109,80
	4 % *netto*	99 24	97,24
	3 % *lordo*	63,40	62,20

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso per la concessione di due posti semigratuiti nel Convitto della Scuola industriale di Vicenza, da conferirsi a giovani di disagiata condizione economica, che intendano frequentare i corsi dell'Istituto.

Per essere ammessi al concorso, i candidati debbono presentare domanda al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Industria e Commercio) in carta da bollo da una lira allegandovi i seguenti documenti:

1° Atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 13° anno di età;

2° Certificato di buona condotta, rilasciato dal Direttore della Scuola frequentata dall'aspirante;

3° Fede medica comprovante la sana costituzione fisica e la subita vaccinazione;

4° Certificato del Sindaco e dell'Agenzia delle Imposte, comprovante le condizioni economiche dei genitori;

5° Certificato degli studi fatti e dei punti di merito ottenuti negli esami dell'ultimo anno.

Per essere ammesso al 1° anno del corso preparatorio, l'aspirante deve aver conseguito la promozione dalla 1ª alla 2ª classe tecnica; e per essere ammesso al 2° anno del corso stesso la licenza della Scuola tecnica o di una Scuola di arti e mestieri.

La concessione del posto semigratuito sarà fatta per tutti gli anni di corso della Scuola, ma potrà essere revocata dal Ministero quando l'allievo non ottenga negli esami annuali la promozione in tutte le materie con una classificazione media di 75|100, e non abbia dato prova di diligenza e profitto.

Il tempo utile per la presentazione delle domande di concorso scade col 10 ottobre prossimo.

Roma, il 18 agosto 1899.

Il Ministro
SALANDRA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Da alcuni giorni, il telegrafo rimane muto circa il conflitto anglo-boero. Aspettando di conoscere le precise idee del Presidente Krüger, la stampa inglese prosegue a studiare le eventualità di una guerra. Dice che le forze inglesi, tenute pronte in caso che dovessero scoppiare le ostilità, per il momento, si compongono di 21 battaglioni di fanteria, 6 reggimenti di cavalleria, 4 batterie d'artiglieria montata, 12 batterie da campagna e tre compagnie del genio, cioè un effettivo di 32 mila uomini.

Circa il Transwaal, s'ignora con precisione il numero d'uomini che può opporre; si sa solo che duemila casse d'armi e munizioni, trasportate dal piroscafo tedesco *Koenig*, erano attese a Lorenzo Marquez, e si sa pure che, giunte in quel porto, vennero sequestrate dalle autorità portoghesi.

Questo sequestro ha suscitato le ire dei boeri, ed il corrispondente del *Daily Mail*, a Joannesburg, dice che il dottor Leyds, rappresentante del Governo del Transwaal in Europa, ha ricevuto ordine di recarsi a Lisbona per chiedere spiegazioni al Governo portoghese sull'operato delle autorità di Lorenzo Marquez.

Si annuncia poi da Pretoria che il generale Joubert, comandante delle forze boere, ha diretto una lettera alla Regina Vittoria; in essa dice che i boeri da un secolo sono oppressi dagli inglesi e che la scoverta delle miniere aurifere è stata un gran danno per il Transwaal. Il generale Joubert ricorda che parecchi boeri morirono nel combattere Jameson e la sua banda. Si lagna del sig. Chamberlain, il quale fa ogni sforzo per ruinare il Transwaal. Tratta la petizione degli *uitländers* da documento notoriamente artefatto, giacchè i veri autori sono i signori Rhodes, Chamberlain e Jameson.

Termina, dichiarando essergli impossibile di credere che Sua Maestà possa permettere che il sacro diritto dei deboli sia violato nel suo nome.

***

La crisi scoppiata a Berlino per aver la Dieta respinto il progetto di un canale fra l'Elba ed il Reno, occupa tutta la stampa tedesca. Prima della votazione, il cancelliere dell'Impero, Principe Hohenlohe, ed il Ministro delle Finanze, Miquel, avevano rilevato nuovamente la gravità della situazione ed avevano fatto appello ai conservatori, esortandoli a non mutare completamente i loro rapporti col Governo con la reiezione del progetto di legge: essi dissero che il canale verrebbe costruito ad ogni costo, malgrado tutte le difficoltà.

Nondimeno i conservatori persistettero nel loro atteggiamento negativo di fronte alla proposta del Governo.

Dopo la votazione, nell'aula si manifestò, tanto sul banco dei Ministri quanto fra i deputati, una tale eccitazione, che la proposta di togliere la seduta fu accolta tosto a voti unanimi.

***

Il Presidente della Repubblica Argentina lasciò, ieri l'altro, Rio-Janeiro. I risultati del viaggio sono contraddittoriamente riferiti dai corrispondenti che i principali giornali hanno in quelle città.

Infatti al *Times* si telegrafa: « Non essere noto ancor nulla di positivo circa il risultato della visita del Presidente Roca. Consterebbe soltanto questo, che si sono studiati i provvedimenti più adatti per favorire le relazioni commerciali fra l'Argentina ed il Brasile, inoltre si sarebbero stabilite le misure da adottarsi in comune per la tutela dell'igiene pubblica, e si sarebbero infine fissate le modalità per l'estradizione reciproca di delinquenti fuggiti ».

Al *New York Herald* si telegrafa poi, anche da Rio-Janeiro, che il Ministro degli esteri ha dichiarato che, durante la visita del Generale Roca, è stato concluso un trattato tra il Brasile, il Chilì e l'Argentina, in virtù del quale sarà creato un Tribunale arbitrale per risolvere tutte le liti che potessero sorgere tra le nazioni convenute.

Parimenti, in base a questo trattato, le tre repubbliche diminuiranno i loro armamenti.

***

Il *Temps* ha da Belgrado 18:

La nomina del sig. Givan Givanovitch al Ministero del commercio sembra molto significante in questo momento.

Dal punto di vista politico il sig. Givan Givanovitch è stato considerato infatti, in tutti i tempi, come l'*alter ego* dell'antico Reggente Ristich, durante il Governo del quale egli fu presidente della Scupcina dal 1892 al 1893, e grazie al quale egli divenne consigliere di Stato.

Questa nomina è il preludio di una rientrata in scena, se non dell'antico Reggente in persona, almeno dei suoi amici del partito liberale e della caduta del gabinetto Vladan Georgevitch.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli sono giunti ieri a Napoli, a bordo del yacth *Yela*.

I giornali di Torino annunziano la partenza delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova dal castello di Agliè alla volta di Monaco di Baviera, ove sono giunte oggi.

S. A. R. il Duca d'Aosta è partito da Oulx per Parigi.

Ad Eleonora Pimentel. — Ieri ebbe luogo l'annunziata inaugurazione della lapide apposta alla casa n. 22 di via Ripetta, dove nacque l'insigne donna, che fu giustiziata in Napoli nel 1799.

Al suono della marcia reale, eseguita dal Concerto civico, si è scoperta la lapide, in cui appare incisa la seguente iscrizione, dettata dalla signora Clelia Bertini Attili:

S. P. Q. R. — In questa casa nacque — li XIII di gennaio

MDCCLII — Eleonora Fonseca Pimentel — scienziata e poetessa — morta in Napoli — ai XX agosto MDCCIC — martire della libertà.

L'assessore municipale Coltellacci, in rappresentanza del Sindaco, pronunziò il discorso inaugurale, commemorando acconciamente l'eroina.

Venne comunicato un telegramma, mandato per la circostanza dalla Scuola Normale che il Governo tiene in Napoli intitolata ad Eleonora Pimentel de Fonseca.

Alla cerimonia assistevano due discendenti collaterali della nobile martire, il maggiore del genio De Fonseca ed il sig. Angelo De Fonseca, da cui venne appesa alla lapide una corona. Altra corona fu pure offerta dal Municipio, e la funzione si chiuse colla replica della Marcia Reale.

Marina militare. — La R. nave *Monzambano* è partita da Barletta ed è giunta a Manfredonia, la *Confienza* è partita da Napoli; l'*Europa* è partita da Spezia. la *Lombardia* è partita da Spezia ed è giunta alla Maddalena; la *Chioggia* è giunta a Mahon; la *Scilla* è giunta a Barletta.

— Le R. navi *Sicilia, Sardegna, Ruggiero di Lauria, Dandolo, Umberto I, Caprera, Urania* e *Doria*, sono giunte a Taranto.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Orione*, della N. G. I., partì da Montevideo pel Brasile ed il piroscafo *Sempione*, pure della N. G. I., passò per Gibilterra diretto a New-York.

Ieri il piroscafo *Duchessa di Genova*, della Veloce, partì da Montevideo per Genova; il piroscafo germanico *Kaiser*, della Deutscher Ost-Africa Linie, colla posta dell'Africa Orientale, partì da Aden per Napoli, donde ripartirà circa il 28 agosto per Lisbona, Rotterdam ed Amburgo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

RENNES, 19. — *Processo Dreyfus. — Continuazione* — Si riprende l'udienza e viene chiamato il generale Gonse a deporre.

Questi dichiara che il comandante Esterhazy non fu mai impiegato all'ufficio delle informazioni e che il colonnello Sandherr non s'incaricò mai di alcuna missione.

Crede impossibile che il comandante Esterhazy abbia fatto il *bordereau* e si sia procurato i documenti in esso enumerati.

Deplora vivamente che le sedute del Consiglio di guerra del 1894 siano state tenute a porte chiuse.

Rileva numerose indiscrezioni del capitano Dreyfus.

Il generale Gonse confuta le dichiarazioni del colonnello Picquart. Giustifica Du Paty de Clam dall'insinuazione di avere collaborato col comandante Esterhazy alla redazione del *bordereau*.

Circa le confessioni di Dreyfus, egli fa dichiarazioni conformi a quelle esposte dal generale Mercier; ma soggiunge che il capitano Lebrun-Renault, intimidito dal biasimo del Presidente della Repubblica, Casimir Périer, non osò parlare delle confessioni raccolte da Dreyfus; e raccontò in modo incompleto l'incidente della degradazione.

Il generale Gonse dichiara inesatta la dichiarazione del colonnello Picquart sulla emozione che egli avrebbe manifestato il 5 gennaio, in seguito al passo dell'Ambasciatore tedesco, conte de Münster, presso il Presidente della Repubblica. Egli conobbe questo passo soltanto la sera del 6.

Dice che non ostacolò alcun passo del colonnello Picquart.

Il generale Gonse, rispondendo ad analoga domanda, dichiara che non si ebbe mai la prova diretta che i documenti menzionati nel *bordereau* fossero pervenuti all'estero.

Confuta le dichiarazioni del giudice Bertulus riguardo il colonnello Henry. Riconosce che il colonnello Henry, rimettendogli il suo falso, insistette perchè non lo facesse vedere al colonnello Picquart.

Il generale Gonse, nel fare la sua deposizione, consultava spesso un grande quaderno.

Segue uno scambio di osservazioni fra l'avv. Demange ed il teste Gonse, il quale dichiara che raccomandò al colonnello Picquart di non occuparsi della calligrafia del *bordereau*, della quale si limitò a constatare la rassomiglianza con quella del comandante Esterhazy.

Il capitano Dreyfus, dietro domanda rivoltagli, dichiara che risponderà direttamente al segretario che lo vide nell'ufficio. Poi, contrariamente alle affermazioni del generale Gonse, dice che era impossibile ad un ufficiale introdurre qualcuno nel Ministero della guerra.

Quindi il colonnello Picquart si giustifica dalle accuse fattegli dal generale Gonse di avere, cioè, fatto arrestare una spia senza prove e di avere speso una somma rilevante per fare sorvegliare il comandante Esterhazy.

Avviene un vivo incidente fra il colonnello Picquart ed il generale Billot.

Questi dà larghe spiegazioni sull'impiego e sul riparto dei fondi segreti quando egli fu Ministro.

L'udienza è tolta. All'uscita non vi ha alcun incidente.

PARIGI, 20. — La situazione in Via Chabrol è immutata.

Le dimostrazioni si rinnovarono, iersera.

La Guardia repubblicana pattugliò fino alle ore due di stamane per mantenere la circolazione.

Vi furono parecchie baruffe con alcuni feriti, fra i quali due agenti di pubblica sicurezza.

Furono operati 17 arresti.

CAPO HAITIANO, 20. — La provincia di Macoris è insorta a favore di Jimenes.

PARIGI, 20. — I giornali commentano variamente l'incidente relativo all'addetto militare all'Ambasciata austro-ungarica, colonnello Schneider.

La *Petite République* crede sapere che il Governo francese e quello austro-ungarico sono disposti a non tener in alcun conto le dichiarazioni fatte, ieri, in proposito dal capitano Cuignet al Consiglio di guerra di Rennes.

OPORTO, 20. — Si sono verificati tre nuovi casi benigni di peste.

PARIGI, 20. — Il *Journal Officiel* pubblica un decreto che autorizza l'Istituto Pasteur di Parigi, a preparare il siero contro la peste.

MADRID, 20. — I medici spagnuoli, inviati ad Oporto, a studiarvi la peste, giudicano insufficienti le misure prese contro la peste ed i servizi sanitari stabiliti dal Portogallo.

Si dice che un caso di peste si sia verificato a Figueira ed un decesso a Barcellos.

L'epidemia tenderebbe a svilupparsi.

Parecchi lazzaretti vennero impiantati alla frontiera spagnuola.

I viaggiatori, provenienti dal Portogallo, affermano che vi fu un caso di peste a Lisbona.

PARIGI, 21 *(Ritardato)*. — Dopo la dimostrazione di iersera, in piazza della Repubblica, vi furono baruffe fra anarchici ed agenti di polizia verso la piazza della Nazione.

Un gruppo di dimostranti, che dalla piazza della Repubblica si dirigeva alla piazza del Trono, avendo alla testa Sébastien Faure, fu diviso dagli agenti di polizia, comandati dal commissario Goullier.

Ne seguì una violenta zuffa. Furono sparati colpi di rivoltella. Il commissario Goullier rimase ferito da due coltellate.

I dimostranti continuarono la loro marcia, ma furono fermati prima di arrivare alla piazza del Trono dagli agenti di polizia.

Avvennero nuove e più violenti zuffe di prima. Furono sparati parecchi colpi di rivoltella. Tre agenti rimasero feriti.

Sébastien Faure, Dhorr, con tre altri amici, salirono su di un tramvai e si recarono alla piazza della Repubblica, dove furono arrestati e condotti alla caserma di Châteaudeau.

— Altri dimostranti, dispersi dalla polizia, in piazza della Nazione, si sono divisi in due gruppi.

Uno seguì la via Saint-Maur, allora deserta, e, approfittando che la polizia era occupata nella dimostrazione della piazza della Repubblica, arrivò, senza essere arrestato, dinanzi la Chiesa di Saint-Joseph. Alcuni, che erano alla testa della dimostrazione, entrarono nella Chiesa, danneggiarono alcuni quadri e poscia si impadronirono di alcune sedie, che portarono sulla via, e ne fecero un fuoco di gioia dinanzi la Chiesa.

La polizia, avvisata di quanto vi avveniva da spettatori indignati, tosto accorse e disperse i dimostranti.

Il secondo gruppo di dimostranti seguì la via dei Boulets. Erano circa duecento, attorno ad una bandiera rossa.

Il Commissario di polizia della via Boulets, assistito da un ispettore, corse innanzi ad essi, ma entrambi furono maltrattati, gettati a terra e calpestati.

Il Commissario rimase gravemente contusionato e l'ispettore ebbe gravissime ferite.

Allora gli agenti di polizia si precipitarono a soccorso dei loro capi; e ne seguì una violenta zuffa coi dimostranti, nella quale quattro agenti rimasero feriti leggermente. I dimostranti furono quindi dispersi.

Lo stato dell'ispettore ferito desta inquietudine.

Furono operati 32 arresti,

PARIGI, 21. — Dalle ore 8 di iersera al tocco di stamane, la polizia fece delle cariche contro i dimostranti nei dintorni di via Chabrol, per respingerli costantemente indietro.

Verso le ore 10 pom. furono sparati alcuni colpi di rivoltella sui boulevards Magenta e Strasburgo, senza colpire alcuno. Vennero operati alcuni arresti.

Due chioschi di giornali furono abbruciati sul boulevard Magenta.

Verso mezzanotte la polizia caricò i dimostranti nel cortile della stazione dell'Est e fece 25 arresti.

I cordoni della forza pubblica, in via Chabrol, vennero rinforzati.

Una nota della Prefettura di polizia reca che ieri furono trasportati agli ospedali 380 feriti fra i quali vi sono 59 agenti, un commissario ed un ispettore di polizia; ed operati 150 arresti, dei quali ne sono stati mantenuti 70.

Il *Figaro* dice che il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, Waldeck-Rousseau, è deciso ad impedire ormai qualsiasi dimostrazione e ad agire vigorosamente circa l'affare di via Chabrol.

RENNES, 21. — *Processo Dreyfus.* — L'udienza del Consiglio di guerra viene aperta alle 6.30.

Il capitano Dreyfus entra nella sala a passo svelto.

Il pubblico commenta molto gli incidenti di Parigi.

Il generale Fabre incomincia la sua deposizione.

PARIGI, 21. — Un dispaccio dal Sudan reca che il tenente colonnello Klobb ed il tenente Meunier, incaricati nello scorso aprile di recarsi a sostituire i capitani Voulet e Chanoine a capo della Missione da essi diretta, furono assassinati per ordine di costoro.

LONDRA, 21. — Lo *Standard* ha da Johannesburg: Le relazioni fra il Transwaal e lo Stato libero di Orange sono tese.

Questo si rifiuterebbe di recare aiuto al Transwaal.

MADRID, 21. — Un dispaccio da Lisbona reca che il Comitato sanitario ha votato l'isolamento della città di Oporto, mediante un cordone sanitario.

PARIGI, 21. — Diversi giornali, specie il *Figaro*, il *Gaulois* e l'*Eclair*, raccontano che una banda di anarchici invase, ieri, la chiesa di Saint Joseph, portò via e bruciò certo numero di oggetti religiosi.

Il curato della Parrocchia di Saint Joseph, in un'intervista, disse che si dovrà ribenedire la chiesa prima di ritornarla al culto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 19 agosto 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50m,60

Barometro a mezzodì 755,8

Umidità relativa a mezzodì 42

Vento a mezzodì . . . . NNW debole.

Cielo . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . . { Massimo 31,5. Minimo 19°,7.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0.0

Li 19 agosto 1899.

In Europa pressione bassa sul Baltico, 750 Haparanda, Riga a 747 Pietroburgo; alta sull'Irlanda a 769.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato quasi ovunque intorno ad un mm.; temperatura alquanto diminuita sull'Italia superiore, poco aumentata altrove; pioggie e qualche temporale su tutto il versante Adriatico.

Stamane cielo sereno in Sardegna, coperto sull'Appennino centrale, vario altrove

Barometro: livellato intorno a 760.

Probabilità: venti freschi settentrionali al N, deboli vari altrove; ancora cielo vario con qualche pioggia o temporale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 19 agosto 1899.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	3/4 coperto	calmo	28 8	22 1
Massa e Carrara	1/2 coperto	calmo	30 2	20 4
Cuneo	sereno	—	30 1	18 8
Torino	sereno	—	29 6	21 5
Alessandria	sereno	—	31 7	19 0
Novara	sereno	—	31 0	19 0
Domodossola	sereno	—	31 4	14 0
Pavia	1/2 coperto	—	30 1	17 4
Milano	1/2 coperto	—	31 0	19 8
Sondrio	sereno	—	29 5	17 5
Bergamo	1/2 coperto	—	26 4	19 0
Brescia	sereno	—	28 4	19 0
Cremona	coperto	—	30 6	20 0
Mantova	coperto	—	28 4	20 4
Verona	—	—	—	—
Belluno	3/4 coperto	—	26 3	17 7
Udine	coperto	—	27 1	17 0
Treviso	3/4 coperto	—	28 3	19 0
Venezia	coperto	calmo	26 7	19 3
Padova	3/4 coperto	—	27 5	16 1
Rovigo	1/4 coperto	—	29 0	17 6
Piacenza	1/4 coperto	—	29 1	18 8
Parma	3/4 coperto	—	31 0	19 5
Reggio nell'Em.	coperto	—	30 5	21 0
Modena	coperto	—	30 4	19 5
Ferrara	3/4 coperto	—	28 3	19 2
Bologna	coperto	—	30 2	19 2
Ravenna	coperto	—	30 5	19 1
Forlì	nebbioso	—	30 0	21 0
Pesaro	coperto	calmo	28 2	20 8
Ancona	coperto	legg. mosso	28 6	23 6
Urbino	3/4 coperto	—	27 8	17 8
Macerata	coperto	—	26 7	19 6
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	30 5	19 8
Perugia	coperto	—	29 0	18 8
Camerino	3/4 coperto	—	26 8	19 0
Lucca	1/2 coperto	—	30 6	20 3
Pisa	nebbioso	—	30 7	19 4
Livorno	3/4 coperto	calmo	30 8	22 8
Firenze	coperto	—	31 1	22 5
Arezzo	1/2 coperto	—	28 4	18 6
Siena	nebbioso	—	28 3	18 8
Grosseto	1/4 coperto	—	30 8	19 4
Roma	q. sereno	—	30 8	19 7
Teramo	—	—	—	—
Chieti	coperto	—	26 1	16 0
Aquila	3/4 coperto	—	27 0	15 1
Agnone	sereno	—	26 1	17 4
Foggia	sereno	—	31 1	22 0
Bari	1/4 coperto	calmo	27 5	20 6
Lecce	nebbioso	—	30 1	20 4
Caserta	1/2 coperto	—	31 3	19 8
Napoli	3/4 coperto	calmo	28 1	22 4
Benevento	1/4 coperto	—	30 1	17 2
Avellino	1/2 coperto	—	28 2	17 5
Caggiano	1/4 coperto	—	26 0	16 1
Potenza	3/4 coperto	—	26 0	16 3
Cosenza	sereno	—	32 0	21 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	22 0	14 0
Reggio Calabria	sereno	mosso	30 0	23 2
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	31 7	25 3
Palermo	1/4 coperto	calmo	30 6	19 6
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	28 0	16 5
Caltanissetta	1/2 coperto	—	30 4	21 0
Messina	sereno	legg. mosso	29 1	24 6
Catania	1/4 coperto	calmo	30 4	23 7
Siracusa	1/4 coperto	calmo	33 5	24 0
Cagliari	sereno	calmo	28 8	23 0
Sassari	sereno	—	28 3	21 5

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI — Tipografia delle Mantellate. — *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.